



Segreteria Generale
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma 13 luglio 2026

Alla società
ASD CLUB ACQUATICO PESCARA
Tramite pec: livornoacquaticsasd@pec.it

Al Presidente
Riccardo Fustinoni
c/o avv. Francesco Postiglione
Tramite pec: avv.postiglione@pec.it

e

Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 14/FIN/2026; Decisione 9/2026 del 07/07/2026.

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data 10.07.2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

PROCEDIMENTO 14/FIN/2026

**DEFERIMENTO RICCARDO FUSTINONI (tess. Fin N. 111138) E SSD CLUB ACQUATICO
PESCARA (cod aff. 76065)**

DECISIONE 9/2026 DEL 7/07/2026

Il giorno 7 luglio si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 10.06.2026 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, il sig. Riccardo Fustinoni (tess. n.111138), per violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2, 5 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto CONI, e, in ogni caso, dei principi di lealtà, correttezza e probità, con recidiva aggravata ex art 26 comma 3 RGS (in relazione al provvedimento disciplinare nel proc. n. 41/FIN/24), nonché la SSD Club Acquatico Pescara (cod. aff. 76065) ai sensi dell'art 23 RGS;

- l'atto di deferimento contestava in particolare a carico di:

a) Riccardo Fustinoni, presidente della SSD Club Acquatico Pescara, in occasione dell'incontro di pallanuoto Serie B maschile tra Polisportiva Delta e Club Acquatico Pescara disputato in Roma in data 28 febbraio 2026, per essere sceso al termine della gara dalle tribune portandosi a ridosso del piano vasca e colpito con uno schiaffo alla testa l'atleta della Polisportiva Delta Nicolò Micucci, poi reiterando condotte aggressive e minacciose, tentando nuovamente di avvicinarsi ai giocatori avversari, proferendo nei loro confronti espressioni ingiuriose quali "siete una squadra di pezzi di merda" e "bastardi";

b) SSD Club Acquatico Pescara, nello stesso contesto, la responsabilità oggettiva in ragione delle sopra descritte condotte poste in essere dal proprio presidente;

- si costituivano nel procedimento i soggetti deferiti a mezzo di difensore di fiducia;

- all'udienza del 07.07.2026, ritenuto il procedimento dal Tribunale istruito e maturo per la decisione, le parti venivano invitate a rassegnare le rispettive conclusioni: il P.F. chiedeva la sanzione della ammenda di euro 800,00 a carico della società SSD Club Acquatico Pescara e la sanzione della sospensione di quattro mesi da ogni attività federale e sociale a carico di Fustinoni; il difensore dei deferiti ne chiedeva il proscioglimento;

RITENUTO CHE

- il verbale redatto dall'arbitro di gara dà conto in modo sufficientemente dettagliato dell'episodio avvenuto a fine partita, ovvero del giocatore della Polisportiva Delta, Nicolò Micucci, il quale togliendosi la calottina sputava verso un giocatore avversario, così come dà atto del comportamento

ingiurioso e scorretto nei confronti degli atleti avversari da parte di un tifoso del Club Acquatico Pescara, poi identificato a seguito delle indagini della Procura federale nella persona del presidente della predetta società, Riccardo Fustinoni;

- il parapiglia finale della partita è stato innescato, pertanto, dalla condotta del Micucci (squalificato dal Giudice sportivo per 2 giornate) e dalla successiva reazione del Presidente del Pescara sig. Fustinoni;

- tuttavia, l'inculpazione a carico del Fustinoni deve ritenersi mitigata rispetto a quanto prospettato nel deferimento, in quanto lo schiaffo, o il colpo alla testa asseritamente inferto dal Fustinoni al Micucci non si sarebbe effettivamente consumato, bensì sarebbe rimasto nell'alveo di un tentativo, come riferito dallo stesso Micucci nella deposizione dinanzi al P.F. : "...dopo alcuni scontri di gioco è nata una rissa tra noi giocatori.....ero vicino alla transenna della piscina del Foro Italico ed ho visto il Presidente del Club Acquatico Pescara dietro di me che cercava più volte di colpirmi con la mano, ha portato dei colpi, ma non è riuscito a colpirmi direttamente perché c'erano molte persone che mi sbilanciavano, e si frapponevano....";....";

- l'illecito contestato a carico del Fustinoni, pertanto, è provato, giacché anche i reiterati tentativi di colpire un atleta avversario, e vieppiù per il ruolo rivestito di Presidente di un sodalizio, non possono trovare alcuna esimente o giustificazione neppure di fronte alla malsana provocazione di uno "sputo";

- la relativa sanzione, pur tenendo conto della contestata recidiva, può ridursi rispetto alla richiesta del P.F.;

- la società per l'episodio in questione è stata già sanzionata (cfr notiziario Fin n. 13 /serie B maschile del 03.03.2026);

P.Q.M.

Il Tribunale irroga al tesserato Riccardo Fustinoni (tess. Fin N. 111138) la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale per giorni 30 (trenta) per la violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, 1, 2, 5, e 7 del Codice comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni.

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della SSD CLUB ACQUATICO PESCARA (cod aff. 76065)

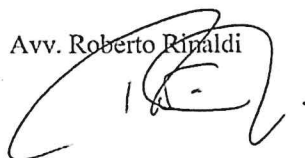
Si comunichi.

10.07.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti

Avv. Roberto Rinaldi



Avv. Massimo Mamprin

